

ASSOCIAZIONE BATTI LE MANINE APS

Verbale di Assemblea del 02/04/2026

In data 02/04/2026 alle ore 18.30 , si è riunita presso la sede dell'Associazione in Via Goffredo Mameli, 2 Stezzano l'Assemblea dell'Associazione Batti le Manine APS , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Illustrazione degli adeguamenti statutari richiesti dalla dall'ufficio RUNTS.
2. Votazione per l'approvazione del nuovo Statuto.

A norma dello Statuto sociale, vista la presenza di 8 associati su 8, assume la presidenza la Presidente dell'Associazione, Signora Laura Daleffe, **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione**, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Sara Slomp.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Al primo punto all'ordine del giorno la Presidente informa le presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni inviate il 17 marzo 2026 dall'ufficio RUNTS di Bergamo.

Fa presente che la modifica è fondamentale per procedere con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nella sezione (B) Associazione di Promozione Sociale (APS).

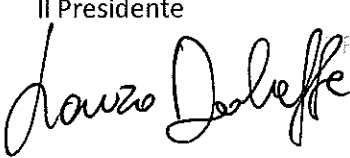
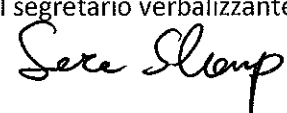
La Presidente presenta quindi alle Consiglieri il nuovo Statuto, aggiornato con le indicazioni inviate dal RUNTS relative agli articoli dell'attuale Statuto (in particolare relativi agli articoli 8, 11, 16, 20, 31), del quale si procede alla lettura articolo per articolo.

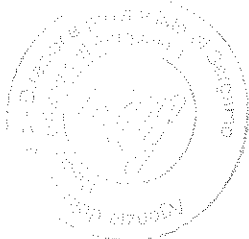
Dopo ampia discussione, lo Statuto viene approvato dalle presenti.

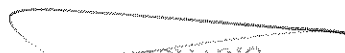
2) L'assemblea all'unanimità delibera, di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, con le modifiche proposte, al fine di renderlo conforme alle disposizioni previste dal D.lgs 117/2017 e che le modifiche allo statuto sono state adottate al fine dell'iscrizione dell'ente presso il RUNTS nella sezione (B) APS.

La Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 lett .a) e b) del Codice del Terzo settore) .

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30 .

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO
E' copia conforme all'originale
registrato presso questo Ufficio
il 07 APR 2026
al n. 318 Serie 3
Firma _____




Mario Tiano

Statuto " ASSOCIAZIONE BATTI LE MANINE APS "

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, " **ASSOCIAZIONE BATTI LE MANINE** " (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale in Stezzano (Bg).
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà " **ASSOCIAZIONE BATTI LE MANINE APS**". Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 – Finalità e attività

1. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere le seguenti attività:

- gestire, attraverso forme di auto-organizzazione e mutualità familiare, quali i nidi famiglia, l'attività di cura dei bambini nella prima infanzia; per raggiungere questo scopo l'Associazione intende offrire, all'interno di un'abitazione privata, un luogo di aggregazione sociale con finalità educative, culturali e ludiche atte sia a stimolare lo sviluppo delle abilità fisiche, emotive, relazionali e cognitive di bambini di età compresa tra 0 mesi e 3 anni, sia a supportare l'intera famiglia, sostenendo ed accompagnando la genitorialità verso la promozione del benessere del proprio figlio. In particolare sarà offerto uno spazio strutturato in cui i bambini possano vedersi riconosciuti i loro diritti (costruzione della propria autonomia nonché delle proprie potenzialità, gioco libero individuale e/o a gruppi, ...) e gli adulti possano confrontarsi ed essere supportati; promuovere l'assistenza, il sostegno ed il mutuo aiuto tra le famiglie;
- permettere alle famiglie di riunirsi per confrontarsi tra di loro o con professionisti su temi e problematiche inerenti la genitorialità;

- contribuire alla diffusione di una cultura umanistica attenta alla persona, nella costante ricerca del benessere, per i bambini e gli adulti che li circondano;
 - promuovere momenti di incontro di carattere culturale relativi alla prima infanzia;
 - favorire la ricerca ed il confronto sugli aspetti relativi all'allattamento, allo svezzamento ed alla crescita del bambino;
 - svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 3 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
4. L'associazione individua i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Soci

Articolo 4 – Ammissione e tipologie degli associati

1. Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.
2. Il numero di soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare soci chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di soci previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

3. Alle aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. Le aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5 – Procedimento di ammissione

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
2. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale e con l'iscrizione nel Libro dei Soci.
3. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

Articolo 6 – Diritti delle persone associate

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Le persone associate hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere ed approvare i rendiconti;
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 7 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:
 - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
 - mantenere una irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

- espulsione o radiazione.

Articolo 9 – Azioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, delle persone associate;
 - l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
 - l'arrecare danni morali o materiali ad altre persone associate o a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, o adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 10 - Trasparenza

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.
2. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
 - beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
 - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
 - quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali;
 - raccolte fondi;
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla

normativa vigente.

Articolo 13 – Termini di approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dei soci entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'art. 13 del CTS.
2. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 14 – Bilancio sociale

1. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 15 - Organismi

1. Sono organismi di direzione dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo.
2. È organismo di garanzia e controllo l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica - dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.
3. Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
4. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 16 - Partecipazione

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale e/o inviato via mail almeno quindici giorni prima.

Articolo 17 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 18 – Convocazione dell'assemblea

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima

e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto è personale.

2. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un solo voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Articolo 19 – Modifiche statutarie e scioglimento

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto; Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, in terza convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
2. Le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
3. le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; in tale caso l'assemblea è costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 30 del presente Statuto.

Articolo 20 – Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

3. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
4. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 21 – Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 22 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 eletti fra i soci ad un massimo di 7. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 23 – Commissioni di lavoro e incarichi

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 24 – Cariche sociali

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
 - Il **Presidente**: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
 - Il **Vicepresidente**: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
 - Il **Segretario**: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite
3. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.
4. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 25 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - convocare l'Assemblea dei soci;
 - eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 26 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
6. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza secondo le modalità di cui all'articolo 20 c.2 del presente Statuto.

Articolo 27 – Decadenza e dimissioni

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

2. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
3. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 28 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c. , come richiamati nel successivo comma.
2. Le cariche di consigliere, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 30.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
5. Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 29 – Revisione legale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
2. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Disposizioni finali**Articolo 31 - Rinvii**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.